**Art. 42**

I. La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.

II. Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

III. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi. (1)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
  
(1) Comma introdotto dall’art. 40 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

**GIURISPRUDENZA**

**[Pignoramento di crediti – Effetti – Eccezione di compensazione proposta dal terzo obbligato – Condizioni di ammissibilità – Coesistenza e reciprocità in data anteriore al pignoramento – Necessità e sufficienza](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15694)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15694)*[Il pignoramento comporta ex art. 2917 c.c. l'indisponibilità e la separazione dal restante patrimonio del credito pignorato, che resta, pertanto, insensibile a tutte le posteriori cause di estinzione, ivi compresa la compensazione legale. Perché il terzo obbligato possa far salva l'eccezione di compensazione non è necessario che sussistano in data anteriore alla notifica del pignoramento (o al fallimento) tutte le condizioni per il fondato esercizio dell'eccezione (certezza, liquidità ed esigibilità), ma è sufficiente che la coesistenza (art. 1241 c.c.) tra i reciproci crediti e debiti si sia verificata prima del pignoramento. Non si verifica coesistenza tra crediti anteriore al pignoramento, e quindi non è consentito al terzo obbligato esercitare la compensazione legale, se il credito nei confronti del debitore: 1) non è ancora nato al momento del pignoramento; 2) esiste, ma appartiene ad altri, avendone il terzo acquistato la titolarità, o notificato l’acquisto, soltanto dopo il pignoramento. (Enrico Astuni) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15694)*[Tribunale Torino, 05 Agosto 2016.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15694)

**[Fallimento – Effetti del fallimento sui creditori – Compensazione – Credito acquistato successivamente alla dichiarazione di fallimento (o alla presentazione della domanda di concordato preventivo) – Inammissibilità](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15695)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15695)*[L’inammissibilità della compensazione per crediti sorti o acquistati dopo la dichiarazione di fallimento – o dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo – trova fondamento nell’effetto di pignoramento generale prodotto dal fallimento (cfr. artt. 42 ss. l.f.) e specificamente nell’art. 2917 c.c. che rende insensibile il credito oggetto di esecuzione a cause estintive sopravvenute. Il principio, nella sua larghezza, trova applicazione indifferentemente a crediti scaduti e non scaduti alla data di apertura del concorso, pur essendo menzionato dall’art. 56 co. 2 l.f. soltanto per quanto concerne i crediti scaduti. Resta ferma l’eccezionalità dell’art. 56 co. 2 l.f. nella parte in cui prevede l’inefficacia per acquisto per atto tra vivi nell’anno anteriore al fallimento di crediti bensì di “radice causale” anteriore, ma non ancora scaduti al momento del fallimento. (Enrico Astuni) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15695)*[Tribunale Torino, 05 Agosto 2016.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15695)

**[Polizza vita Unit Linked – Natura finanziaria – Titolarità dell’azione in capo alla Curatela in caso di fallimento del contraente](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15814)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15814)*[I diritti di credito vantati dal Fallimento nei confronti di una compagnia assicurativa, derivanti da una polizza unit linked qualificata come prodotto finanziario, sono esclusi dall’ambito applicativo degli art.li 1923, I co, c.c. e 46, I co, n. 5 l.f. (Giovanni Cedrini, Francesca Corsano) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15814)*[Appello Bologna, 28 Luglio 2016.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15814)

**[Dichiarazione di fallimento - Sentenza - Decorrenza degli effetti - Ora zero del giorno della pubblicazione - Inefficacia nei confronti dei creditori degli atti compiuti e pagamenti eseguiti o ricevuti](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15654)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15654)*[Poiché la legge non prescrive, tra gli elementi di individuazione della data della sentenza dichiarativa di fallimento, l’annotazione dell’ora in cui la decisione è stata emessa, detta sentenza produce i suoi effetti dall’ora zero del giorno della sua pubblicazione, con la conseguenza che dall’inizio di tale giorno il fallito è privato dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni e sono inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali tutti gli atti da lui compiuti e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15654)*[Cassazione civile, sez. I, 19 Luglio 2016.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15654)

**[Fallimento – Prescrizione dei diritti del fallito nei confronti dei terzi – Interruzione – Esclusione](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15669)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15669)*[Gli articoli 2941 e 2942 c.c. non contemplano il fallimento tra le ipotesi di sospensione della prescrizione, la cui dichiarazione, pertanto, non impedisce, per la durata della procedura, il decorso del termine di prescrizione nei rapporti con i terzi, dal momento che i diritti vantati dal fallito nei confronti dei propri debitori o sui beni compresi nel fallimento possono essere esercitati dal curatore, in virtù della legittimazione attribuita di dagli articoli 42 e 43 legge fall., mentre l’inerzia o il disinteresse degli organi della procedura legittimano il fallito ad agire, in via eccezionale, per la tutela dei propri diritti, senza che i terzi possano opporre il difetto di capacità processuale previsto esclusivamente la tutela degli interessi della massa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15669)*[Cassazione civile, sez. VI, 19 Luglio 2016.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15669)

**[Procedure concorsuali - Natura coattiva o meno delle vendite - Distinzione - Criterio - Trasferimento del bene a prescindere dal consenso del proprietario](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13913)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13913)*[Ciò che qualifica le vendite come coattive non è la riconducibilità del trasferimento ad un decreto del giudice dell'esecuzione o del giudice delegato al fallimento, bensì la circostanza che il trasferimento della proprietà del bene avvenga a prescindere dal consenso del soggetto titolare del diritto di proprietà. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13913)*[Tribunale Bergamo, 10 Settembre 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13913)

**[Procedure concorsuali - Vendite coattive - Norme applicabili](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13914)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13914)*[La qualificazione della vendita come forzata (o coattiva) comporta esclusivamente l'applicazione ad essa della speciale disciplina prevista dagli articoli 2919 e seguenti c.c. e non la necessità di rispettare le norme di cui agli articoli 570 e seguenti c.p.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13914)*[Tribunale Bergamo, 10 Settembre 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13914)

**[Procedure concorsuali - Vendite poste in essere dal curatore a prescindere dal procedimento disciplinato dal codice di procedura civile - Preferenza per la procedura di vendita snella](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13915)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13915)*[L'articolo 107 legge fall., ove autorizza il curatore a prescindere dalla procedura della vendita senza incanto, così come disciplinata dal codice di procedura civile, esprime la preferenza per una procedura di vendita maggiormente snella, la quale deve considerarsi la regola, rispetto all'opzione più formalistica che conduca alla necessaria applicazione dei principi codicistici che governano le vendite forzate. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13915)*[Tribunale Bergamo, 10 Settembre 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13915)

**[Procedure concorsuali - Valutazione di legittimità della procedura di vendita attuata con forme diverse da quelle del codice di procedura civile - Valutazione svincolata dal rispetto delle prescrizioni codicistiche - Principi cardine - Pubblicità e natura competitiva del procedimento](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13916)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13916)*[La valutazione di legittimità della procedura di vendita attuata con forme negoziali alternative a quelle previste dal codice di procedura civile, consentita dalla previsione dell'articolo 107 legge fall., è svincolata dal rigido rispetto delle prescrizioni codicistiche ed è ancorata esclusivamente al rispetto dei due principi che governano la liquidazione dell'attivo fallimentare qualora le vendite siano eseguite dal curatore con forme negoziali: l'idoneità della pubblicità che deve precedere la vendita e la natura competitiva del procedimento utilizzato per l'individuazione del soggetto acquirente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13916)*[Tribunale Bergamo, 10 Settembre 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13916)

**[Procedure concorsuali - Vendite del curatore attuate con criteri diversi da quelli previsti dal codice di procedura civile - Proroga del termine per il versamento del prezzo - Ammissibilità](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13917)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13917)*[Il fatto che le vendite siano poste in essere dal curatore ai sensi dell'articolo 107 legge fall., al di fuori delle rigide prescrizioni procedimentali dettate dal codice di procedura civile, consente la concessione di una proroga del termine previsto per il versamento del prezzo tutte le volte che ciò risponda a valutazioni di opportunità effettuate nell'interesse della massa dei creditori o, nel caso la vendita riguardi un'azienda, dai lavoratori già assunti dalla società aggiudicataria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13917)*[Tribunale Bergamo, 10 Settembre 2015.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13917)

**[Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - Sequestro e confisca - Rapporti con la procedura fallimentare - Acquisizione dei beni oggetto di sequestro finalizzato alla confisca alla massa attiva del fallimento - Comparazione tra i contrapposti interessi - Legittimazione del curatore all'impugnazione del provvedimento di sequestro - Verifica delle ragioni dei terzi di buona fede - Competenza del giudice penale](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12331)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12331)*[Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro adottato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001.   
  
La verifica delle ragioni dei terzi al fine di accertare la buona fede spetta al giudice penale e non al giudice fallimentare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12331)*[Cassazione penale, 17 Marzo 2015, n. 11170.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12331)

**[Fallimento - Pagamenti ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento - Inefficacia - Presupposti](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11989)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11989)*[In tema di pagamenti ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, la disposizione dell'articolo 44, comma 2, L.F. deve essere coordinata con quelle dettate dagli articoli 42, comma 2, e 46, comma 1 n. 2, L.F., così che il pagamento ricevuto dal fallito quale corrispettivo per una attività svolta dopo la dichiarazione di fallimento non è inefficace quanto all'importo delle passività connesse a detta attività e neppure quanto al residuo netto, ove non sia stato emesso il decreto con cui il giudice delegato fissa i limiti entro i quali ciò che il fallito guadagna con la sua attività occorre al mantenimento suo e della sua famiglia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)  
  
Il fatto che le somme sopra indicate non possano dalla curatela fallimentare essere acquisite presso il fallito esclude che le stesse possano essere ripetute presso il terzo che ha effettuato il pagamento al fallito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11989)*[Cassazione civile, sez. I, 29 Gennaio 2015, n. 1724.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11989)

**[Fallimento – Prosecuzione attività da parte del fallito – Inefficacia degli atti compiuti ex art. 44 L.F. – Non sussiste – Acquisizione dei beni pervenuti successivamente – Detrazione passività – Applicabilità art. 42 L.F.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11113)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11113)*[La prosecuzione di fatto dell'attività d'impresa dopo la dichiarazione di fallimento determina l'applicabilità dell'art. 42 L.F., in quanto gli atti ed i pagamenti compiuti dall’imprenditore non rientrano tra quelli inefficaci ex art. 44 L.F., con la conseguenza che il curatore potrà reclamare l'acquisizione al fallimento del solo saldo attivo, detratte le passività incontrate. (Antonio De Simone) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11113)*[Appello Catanzaro, 15 Luglio 2014.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11113)

**[Polizza vita con natura finanziaria – Applicazione art. 1923 c.c. – Insussistenza](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11304)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11304)*[I premi versati dal contraente, successivamente fallito in proprio, possono essere acquisiti dalla procedura fallimentare ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 l.f. se la polizza vita ha natura finanziaria e non previdenziale non trovando in tale ipotesi applicazione l’art. 1923 c.c.. (Giovanni Cedrini) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11304)*[Tribunale Rimini, 03 Aprile 2014.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11304)

**[Concordato preventivo - Liquidazione dell'attivo - Natura degli atti di liquidazione.  
  
Concordato preventivo - Atti di liquidazione dell'attivo - Applicazione della sanatoria di cui all'articolo 40 legge n. 47 del 1985 - Esclusione.  
  
Concordato preventivo - Fattibilità giuridica - Fattibilità degli atti negoziali prospettati dal debitore - Vendite immobiliari - Conformità catastale e urbanistica.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/10400)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/10400)*[Il procedimento di liquidazione dell'attivo nel concordato preventivo è il frutto di atti di autonomia privata dei quali il debitore è proponente e che non presuppongono lo spossessamento del debitore stesso così come previsto per la procedura fallimentare dall'articolo 42, comma 1, L.F.. (Erika Volpini) (riproduzione riservata)  
  
Agli atti di liquidazione posti in essere nell'ambito del concordato preventivo non è applicabile la previsione di cui all'articolo 40, ultimo comma, della legge n. 47 del 1985, secondo la quale, quando l'immobile è oggetto di trasferimento nell'ambito di una procedura esecutiva, la domanda di sanatoria di eventuali abusi edilizi può essere presentata nel termine di giorni 120 dall'atto di trasferimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)  
  
Rientra nei compiti del tribunale quello di verificare la fattibilità giuridica del concordato e quindi degli atti negoziali prospettati dal debitore per la sua esecuzione, con particolare riferimento alla non contrarietà della proposta concordataria alle norme imperative che disciplinano la circolazione dei beni immobili. (Nel caso di specie, il concordato preventivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza della documentazione comprovante la conformità catastale e urbanistica degli immobili e conseguentemente la loro alienabilità). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/10400)*[Tribunale Siena, 02 Aprile 2014.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/10400)

**[Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - Processo equo - Termine ragionevole - In genere - Disciplina dell'equa riparazione di cui alla legge n. 89 del 2001 - Applicabilità alla procedura fallimentare - Sussistenza - Titolarità del diritto alla ragionevole durata in capo al fallito - Configurabilità - Fondamento.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9302)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9302)*[La disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, trova applicazione anche nel caso in cui il ritardo lamentato si riferisca al procedimento esecutivo concorsuale cui dà vita la dichiarazione di fallimento, ed anche in favore del fallito, il quale, in quanto parte del processo fallimentare, è titolare del diritto alla ragionevole durata di esso. (massima ufficiale)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9302)*[Cassazione civile, sez. II, 14 Maggio 2013, n. 13605.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9302)

**[Fallimento - Effetti - Per il fallito - Beni del fallito - In genere - Somme affluite su conto corrente del fallito in epoca successiva al fallimento - Diritto del curatore all'acquisizione alla massa - Sussistenza - Avvenuto pagamento con dette somme in favore di terzi - Operazioni compiute dal depositario del conto in forza di pregressi rapporti con il fallito - Ammissibilità - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/5713)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/5713)*[In tema di efficacia della dichiarazione di fallimento sulla capacità patrimoniale del debitore, se è vero che compete al curatore la legittimazione alla restituzione di tutte le somme affluite sul conto del fallito ed ivi pervenute dopo la predetta sentenza ai sensi dell'art.44 legge fall., tale circostanza non instaura di per sè una preclusione normativa a che altro soggetto (nella specie, le Poste Italiane) provveda da detto conto (mediante emissione e consegna di assegni) al pagamento di terzi, in ragione di pregressi rapporti giuridici con il fallito; occorre invero stabilire se vi sia stata corretta effettuazione di tale pagamento, al fine di accertare un eventuale credito restitutorio del fallimento, previa identificazione del soggetto "solvens" ovvero del beneficiario del pagamento stesso, quale legittimato all'azione della curatela, tenuto conto che l'art. 42, primo comma, legge fall. si limita a sancire la perdita della capacità del fallito di disporre dei suoi beni dalla data del fallimento. (massima ufficiale)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/5713)*[Cassazione civile, sez. I, 04 Marzo 2011, n. 5230.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/5713)

**[Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere - Rappresentanza legale del minore - Raggiungimento della maggiore età - Successiva dichiarazione di fallimento - Interruzione del processo - Sua prosecuzione da parte del curatore fallimentare - Notifica dell'atto di riassunzione al genitore del minore ed al fallito - Necessità - Esclusione - Fondamento.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/3659)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/3659)*[In tema di processo instaurato dal minore legalmente rappresentato dal genitore esercente la potestà parentale, al raggiungimento della maggiore età da parte del rappresentato che venga successivamente dichiarato fallito, con conseguente interruzione del procedimento, l'iniziativa del curatore fallimentare che intenda riassumere il predetto processo non necessità di essere promossa con atto di riassunzione nè nei confronti del genitore (che ha perso la rappresentanza processuale e non è perciò contraddittore necessario), nè nei confronti del fallito (la cui capacità processuale è relativa, in quanto subordinata all'eventuale inerzia del curatore, cui spetta la legittimazione a far valere gli interessi della massa). (massima ufficiale)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/3659)*[Cassazione civile, sez. I, 27 Settembre 2010, n. 20285.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/3659)

**[Locazione - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Locazione finanziaria di attività industriali - Art. 83 del d.P.R. n. 218 del 1978 - Contributi pubblici in conto canoni - Accreditamento alla società locatrice dopo il fallimento della società conduttrice - Applicabilità degli artt. 42 e 44 legge fall. - Esclusione - Fondamento.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/2456)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/2456)*[In tema di locazione finanziaria di attività industriali, disciplinata dall'art. 83 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 nell'ambito degli interventi a favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno d'Italia, qualora i contributi pubblici agevolativi in conto canoni siano stati accreditati (dal Ministero dell'industria, subentrato all'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno) alla società locatrice dopo il fallimento dell'impresa conduttrice, non sono applicabili gli artt. 42 e 44 della legge fall., atteso che - sulla base della richiamata norma speciale - i suddetti contributi non sono mai entrati a far parte del patrimonio della impresa fallita, essendosi il contratto "sciolto" ai sensi del settimo comma dell'art. 83 cit. alla data del fallimento, né sono mai divenuti di proprietà della società locatrice, la quale, sulla base della convenzione con l'ente pubblico, agisce quale incaricata di pubblico servizio rispetto all'erogazione di denaro sottoposto a vincolo di destinazione. (massima ufficiale)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/2456)*[Cassazione civile, sez. I, 22 Aprile 2010, n. 9619.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/2456)

**[Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Locazione - Contratto relativo ad immobile destinato ad abitazione del fallito e della sua famiglia - Assoggettabilità al fallimento - Esclusione - Conseguenze - Azione di ripetizione promossa dal fallito per l'eccedenza dei canoni pagati - Legittimazione - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/2537)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/2537)*[La locazione, quando abbia ad oggetto un immobile destinato esclusivamente ad abitazione propria del fallito e della sua famiglia, non integra un rapporto di diritto patrimoniale compreso nel fallimento del conduttore, secondo la previsione dell'art. 43 legge fall., ma un rapporto di natura strettamente personale, ai sensi dell'art. 46 n. 1 del citato testo di legge, rivolto al soddisfacimento di un'esigenza primaria di vita, il quale è indifferente per il fallimento e resta correlativamente sottratto al potere di recesso del curatore; ne consegue che il conduttore fallito è da considerarsi legittimato all'esercizio, ex art. 79 della legge n. 392 del 1978, dell'azione di ripetizione dell'eccedenza dei canoni convenzionali pagati rispetto a quelli dovuti, la cui relativa somma non può, peraltro, ritenersi acquisita al fallimento stesso prima che la suddetta azione sfoci in una sentenza di condanna del locatore. (massima ufficiale)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/2537)*[Cassazione civile, sez. III, 29 Settembre 2009, n. 20804.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/2537)

**[Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per il fallito - Beni del fallito - In genere - Interessi legittimi e diritti soggettivi acquisiti a seguito di provvedimenti amministrativi - Concessione demaniale - Acquisizione alla massa fallimentare - Mezzi di tutela della Pubblica Amministrazione.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/2565)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/2565)*[Per effetto della dichiarazione di fallimento, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 46 della legge fall. e salva l'applicazione di normative particolari di diritto amministrativo in materia, tutte le attività del fallito vengono acquisite alla massa, ivi comprese le situazioni di interesse legittimo nei confronti della P.A. ovvero di diritto acquisite per effetto di provvedimenti amministrativi, come quelle che sorgono dalla concessione dei beni del demanio marittimo, senza necessità di accertamento da parte degli organi fallimentari o di indicazione specifica da parte della sentenza di omologazione del concordato; l'interesse pubblico risulta, infatti, tutelato dal potere dell'Amministrazione di disporre la revoca o la decadenza della concessione, ai sensi degli artt. 42 e 47 cod. nav., e, in caso di vendita o di esecuzione forzata, di dare o non dare il gradimento al subentro nella concessione da parte dell'acquirente o dell'aggiudicatario delle opere o degli impianti costruiti dal concessionario, senza necessità del consenso di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 46, secondo comma, cod. nav. (massima ufficiale)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/2565)*[Cassazione civile, sez. I, 26 Maggio 2009, n. 12140.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/2565)

**[Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell’attivo - In genere - Espropriazione forzata su beni del fallito iniziata prima del fallimento - Dichiarazione di fallimento - Conseguenze - Sostituzione automatica del curatore al creditore istante - Sussistenza - Aggiudicazione dei beni a terzi - Danni da custodia - Responsabilità della massa - Sussistenza - Conseguenze.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/2570)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/2570)*[Nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di immobili del fallito, a norma dell'art. 107 legge fall., il curatore si sostituisce al creditore istante, e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione e, se non sia stato nominato un custode diverso dal debitore, anche la custodia dei beni pignorati si trasferisce immediatamente in capo al curatore, ex artt. 42 legge fall. e 559 cod. proc. civ.. Ne consegue che, in caso di danni subiti da un immobile acquistato all'incanto in sede di esecuzione individuale e rimasto privo di custodia tra l'aggiudicazione e la consegna, della relativa obbligazione risarcitoria risponde la massa, dovendosi pertanto ammettere il relativo credito, ove insinuato al passivo, tra quelli prededucibili ex art. 111 n. 1 legge fall.. (massima ufficiale)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/2570)*[Cassazione civile, sez. I, 08 Maggio 2009, n. 10599.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/2570)

**[Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - In genere - Espropriazione forzata su beni del fallito iniziata prima del fallimento - Dichiarazione di fallimento - Conseguenze - Sostituzione automatica del curatore al creditore istante - Sussistenza - Aggiudicazione dei beni a terzi - Danni da custodia - Responsabilità della massa - Sussistenza - Conseguenze](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14579)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14579)*[Nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di immobili del fallito, a norma dell'art. 107 legge fall., il curatore si sostituisce al creditore istante, e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione e, se non sia stato nominato un custode diverso dal debitore, anche la custodia dei beni pignorati si trasferisce immediatamente in capo al curatore, ex artt. 42 legge fall. e 559 cod. proc. civ. Ne consegue che, in caso di danni subiti da un immobile acquistato all'incanto in sede di esecuzione individuale e rimasto privo di custodia tra l'aggiudicazione e la consegna, della relativa obbligazione risarcitoria risponde la massa, dovendosi pertanto ammettere il relativo credito, ove insinuato al passivo, tra quelli prededucibili ex art. 111 n. 1 legge fall. (massima ufficiale)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14579)*[Cassazione civile, sez. I, 08 Maggio 2009, n. 10599.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14579)

**[Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - In genere - Condono differito di cui all'art. 40 della legge n. 47 del 1985 (e succ. mod.) - Presupposti - Applicazione limitata alle procedure in corso all'epoca di entrata in vigore della legge - Esclusione - Anteriorità del credito per cui si procede o si interviene rispetto all'entrata in vigore della legge - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/10397)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/10397)*[La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 40 della legge n. 47 del 1985 (introdotto dal d.l. n. 146 del 1985, n. 146, conv. con mod. dalla legge n. 298 del 1985, poi ulteriormente modificata) - secondo la quale nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile - trova applicazione, anche nel caso in cui la vendita forzata abbia luogo nell'ambito di una procedura fallimentare, purché il credito per il quale si procede (o insinuato al passivo) sia sorto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 (a prescindere dalla data delle successive sue modificazioni) e, quindi, non limitatamente alle procedure in corso alla predetta data, non rilevando la data di inizio della procedura di vendita forzata del bene. (Principio di diritto enunciato dalla S.C. rigettando il motivo di ricorso proposto da un comune avverso la decisione del tribunale che, in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato, aveva ritenuto che l'apertura della procedura concorsuale consentiva al terzo acquirente di un immobile irregolarmente edificato di avvalersi del cosiddetto condono differito, l'esercizio del quale faceva venir meno la precedente acquisizione dell'immobile ad opera del medesimo comune, la quale non era impeditiva dello svolgersi e dell'esito naturale della procedura di vendita del bene in ambito fallimentare). (massima ufficiale)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/10397)*[Cassazione civile, sez. I, 26 Febbraio 2009, n. 4640.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/10397)

**[Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di primo grado - Termini per ricorrere - Decorrenza - In genere - Avviso di accertamento tributario inerente a crediti antecedenti al fallimento - Notifica al solo curatore - Omessa impugnazione - Legittimazione del fallito - Fondamento - Fattispecie.   
  
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per il fallito - Rapporti processuali - Avviso di accertamento tributario inerente a crediti antecedenti al fallimento - Notifica anche al fallito - Necessità - Fondamento - Fattispecie.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/2609)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/2609)*[L'accertamento tributario, se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore - in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare, o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione delle attività e dei beni acquisiti al fallimento - ma anche al contribuente, il quale non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, che conseguono alla definitività dell'atto impositivo; ne consegue che il fallito, nell'inerzia degli organi fallimentari ed a prescindere dalla valutazione da essi compiuta sul predetto accertamento, è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso tale tutela, una volta che abbia piena cognizione anche dei motivi della pretesa tributaria. (In base a detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che da un lato aveva negato la legittimazione dei ricorrenti e dall'altro lato aveva fatto decorrere, per i contribuenti non destinatari dell'avviso di accertamento, il termine per proporre il ricorso sin dalla verifica dello stato passivo, anzichè, semmai, dalla trasmissione ai medesimi dell'intera documentazione relativa alle pretese erariali). (massima ufficiale)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/2609)*[Cassazione civile, sez. V, tributaria, 06 Febbraio 2009, n. 2910.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/2609)

**[Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Trascrizione della relativa domanda giudiziaria - Rilevanza - Nel caso di successivo fallimento del promissario inadempiente - Conseguenze - Opponibilità alla massa dei creditori della sentenza di accoglimento - Preclusione della scelta del curatore "ex" art. 72 legge fall. - Sussistenza](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11505)**[.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11505)*[Quando la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto è stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento, la sentenza che l'accoglie, anche se trascritta successivamente, è opponibile alla massa dei creditori e impedisce l'apprensione del bene da parte del curatore del contraente fallito, che non può quindi avvalersi del potere di scioglimento accordatogli, in via generale, dall'art. 72 della legge fallimentare. (massima ufficiale)](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11505)*[Cassazione Sez. Un. Civili, 07 Luglio 2004.](http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11505)